



Decreto Dirigenziale n. 183 del 24/09/2012

A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione

Settore: 12 - Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto:

L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii. - Procedimento di rilascio di sub-concessione, relativo alla concessione di acque termo-minerali denominata "Sorgenti Cavascura" in Comune di Serrara Fontana (NA). DINIEGO dell'AUTORIZZAZIONE di cui all'art. 5, comma 2.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che l' "Opera Pia Beneficenza Fiore" (nel seguito: concessionario) è concessionaria della concessione per lo sfruttamento di acque termo-minerali denominata "Sorgenti Cavascuro" nel comune di Serrara Fontana (NA) (nel seguito: concessione), originariamente rilasciata in perpetuo con D.M. del 17/05/1933;
- b. che con D.P.G.R. n° 2369 del 18/12/2001 fu approvato, ai sensi della L. 3/4/61 n° 283, il contratto del 4/4/2001 avente ad oggetto anche la sub concessione, per il periodo di anni sei sino al 02/03/2007, per lo sfruttamento delle predette acque in favore della società "Parco Termale Tropical di Alfredo e Carlo Di Iorio s.n.c." (nel seguito: società);
- c. che con istanza del 20/05/2008, acquisita dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito: Settore) al prot. 0460919 del 29/05/2008, la società ha chiesto il rinnovo della sub-concessione;
- d. che il Settore con nota prot. 0488943 del 09/06/2008, in riferimento all'istanza di cui alla lettera c, richiedeva la documentazione necessaria;
- e. che la società, con nota del 17/06/2008 acquisita al prot. 0540603 del 24/06/2008, trasmetteva parte della documentazione richiesta;
- f. che, sulla scorta della documentazione pervenuta, il Settore ha avviato l'istruttoria con la pubblicazione dell'istanza all'Albo Pretorio del comune di Serrara Fontana e con la richiesta del parere di competenza all'ASL Napoli 2 Nord;
- g. che in data 03/12/2009, prot. 1096498 del 08/12/2009, perveniva il parere non favorevole da parte della ASL;
- h. che, sulla scorta del suddetto parere non favorevole, il Settore, con nota prot. 1105447 del 22/12/2009, diffidava la società dall'utilizzo dell'acqua del pozzo ricadente nell'area della concessione mineraria;
- i. che, sulla scorta del successivo parere favorevole dell'ASL, pervenuto in data 30/03/2010-prot. 281620, il Settore, con nota prot. 426553 del 17/05/2010, notificata in data 21/05/2010, richiedeva l'integrazione della documentazione, anche alla luce dell'approvato Regolamento regionale n° 10/2010, per poter dar seguito all'istanza di rinnovo in premessa, da intendersi quale istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n° 8/2008 s.m.i.;
- j. che il Settore, in applicazione di quanto previsto dalla normativa statale (art. 21, comma 1, del r.d. n. 1775/1933, come sostituito dall'art.96, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006) e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010, dopo aver acquisito specifico parere in proposito dall'Avvocatura Regionale (parere PP-206-15-12/2011 prot.909455 del 30/11/2011), ha comunicato, con nota prot. 0934315 del 07/12/2011, l'avvio della formalizzazione della presa d'atto dell'intervenuta cessazione della concessione, anche ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a tutela del patrimonio regionale e dell'ambiente;
- k. che per effetto dell'approvazione della delibera di Giunta regionale n° 7 del 23/01/2012, il Settore, in data 30/01/2012-prot. 0069228, ha comunicato la sospensione del procedimento di cui alla nota indicata alla lettera "j";
- l. che con nota in data 10/04/2012-prot. 0275512 sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- m. che in data 17/05/2012 prot. 0384488 del 21/05/2012 è pervenuta parte della documentazione richiesta;
- n. che con nota del 10/08/2012 prot. 0615836 è stato comunicato l'avvio del procedimento con integrazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- o. che con note del 12 e 13/09/2012 prot. 0667925 e 0670764 è stata integrata parte della documentazione mancante;

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta è carente rispetto a quanto prescritto dalla L.R. n° 8/2008 e ss.mm.ii. , e dal regolamento n° 10/2010, in quanto non è stata fornita prova del rispetto di quanto prescritto all'art. 5, comma 1, della L.R. n° 8/2008 s.m.i., vale a dire, l'individuazione del soggetto a cui affidare la sub concessione ai sensi dell'art. 113 e ss. del D.Lgs. n° 267/2000; ed anzi, il concessionario ha precisato di voler attuare il predetto articolo con la stipula del nuovo contratto dal 02/03/2013;

RITENUTO per quanto sopra:

- a. che l'istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. n° 8/2008 s.m.i. non può essere accolta;
- b. che il concessionario "Opera Pia Beneficenza Fiore" è tenuto, in qualità di custode della miniera e delle pertinenze, a:
 - b.1. chiudere i pozzi/sorgenti impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;
 - b.2. vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni;
- c. che il concessionario è altresì tenuto a far sapere al Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, se intende procedere allo sfruttamento, in via diretta o a mezzo sub concessione, nei modi di legge, con l'avvertenza che, in caso di sospensione dello sfruttamento per oltre sei mesi e senza autorizzazione, si procederà a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 8/2008 s.m.i.;

VISTO:

- a. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.;
- b. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*);
- c. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010;
- d. la deliberazione della Giunta Regionale n. 7 del 23/01/2012, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- e. gli articoli 113 e ss. del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione denominata "Concessioni acque termali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di rigettare la richiesta finalizzata allo sfruttamento a mezzo sub-concessione, per lo sfruttamento del giacimento di acque termali di cui alla concessione denominata "Sorgenti Cavascura" in comune di Serrara Fontana, pervenuta, con la nota in premessa, dalla Società "Parco Termale Tropical snc di Alfredo e Carlo Di Iorio";
2. il concessionario "Opera Pia Beneficenza Fiore" è tenuto, in qualità di custode della miniera e delle pertinenze, a:
 - 2.1. chiudere i pozzi/sorgenti impedendo ogni emungimento e porre in atto idonei accorgimenti al fine di evitare pericoli per la pubblica e privata incolumità, nonché preservarli da eventuali inquinamenti con idonei accorgimenti (sigillature e quant'altro); dell'avvenuta effettuazione di tali adempimenti dovrà dare notizia trasmettendo a questo Settore, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, specifico processo verbale;

- 2.2.** vigilare e porre in atto ogni altra iniziativa connessa all'affidamento in custodia dei beni.
- 3.** il concessionario è altresì tenuto a far sapere al Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, entro 30 gg. dalla notifica del presente atto, se intende procedere allo sfruttamento, in via diretta o a mezzo sub concessione, nei modi di legge, con l'avvertenza che, in caso di sospensione dello sfruttamento per oltre sei mesi e senza autorizzazione, si procederà a dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 18 della L.r: n°8/2008 s.m.i.;
- 4.** entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
- 5.** il presente decreto sarà notificato al concessionario "Opera Pia Beneficenza Fiore", alla Società "Parco Termale Tropical snc di Alfredo e Carlo Di Iorio" e in copia trasmesso:
- 5.1.** all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 5.2.** al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 5.3.** al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 5.4.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 5.5.** al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 5.6.** al comune competente per territorio, anche per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio e per gli ulteriori provvedimenti consequenziali di competenza;
 - 5.7.** all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo